



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 834/2021 RGVG

Il Giudice designato (con provvedimento del Presidente di Sezione del 22.4.2021);

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza dell'8.7.2021;

letto il piano del consumatore il 9.4.2021 da Dell'Aquila Giovanni e Dagostino Nicoletta (coniugi in regime di comunione legale);

letta la allegata relazione (definitiva, del 26.3.2021; cfr. all. n. 6 alla domanda dei ricorrenti) del dott. Flavio Geremia Civita (quale gestore della crisi nominato dall'OCC di Trani), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità e convenienza del piano del consumatore proposto;

rilevato che il piano prevede (per la durata complessiva di 15 anni, ossia per 180 mesi, con rate mensili di euro 516,26):

a) il pagamento (senza falcidia) delle spese in prededuzione (compenso OCC e compenso del procuratore, secondo gli importi meglio indicati nel piano stesso); b) il pagamento in misura ridotta (con la falcidia del 30%) del credito (euro 122.892,36) della Banca Intesa San Paolo munito di prelazione ipotecaria (mutuo ipotecario), del credito privilegiato del Comune di Molfetta (euro 1.757,00) per TARI 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e del credito della Regione Puglia (euro 656,47) per bollo auto 2019 e 2020; c) il pagamento in misura ridotta (con la falcidia del 50%) del credito (euro 10.429,19) chirografario (prestito n.75067035) della Banca Intesa Sanpaolo s.p.a.

a) la messa a disposizione dei creditori (per l'esecuzione del piano) dell'importo mensile di euro 516,26 tramite il reddito di cittadinanza di euro 388,00 percepito dal Dell'Aquila, il reddito da lavoro (a tempo determinato) di Dell'Aquila Giovanni, pari a circa euro 750,00 mensili (il coniuge Dagostino Nicoletta risulta disoccupata), e l'apporto, quali garanti, delle figlie Dell'Aquila Sabina (convivente con gli istanti), avente reddito da lavoro (a tempo determinato) di euro 600,00 mensili e Dell'Aquila Gemma, avente reddito da lavoro (a tempo determinato) di euro 480,00 mensili, il tutto a fronte di spese annuali necessarie al sostentamento della famiglia pari ad euro 9.170,04 (euro 764,17 mensili);

rilevato:

che si è opposta alla omologazione del piano l'Intesa Sanpaolo s.p.a., per il tramite della procuratrice Intrum Italy s.p.a., contestando: 1) la fattibilità del piano, evidenziando al riguardo che il reddito di cittadinanza



percepito dagli istanti nella misura di euro 388,00 mensili è una misura temporanea (a fronte della durata di 15 anni prevista nel piano) e che le entrate delle due figlie che hanno sottoscritto il piano sarebbero esigue (euro 750,00) rispetto alla ipotesi rateale di euro 516,26, non consentendo la differenza (euro 250,00) di far fronte alle proprie necessità di vita; 2) l'eccessiva falcidia – nella misura del 30% - del credito privilegiato di essa opponente con un pagamento a 15 anni senza interessi, nonostante i debitori istanti siano titolari dell'immobile assistito da ipoteca a garanzia del mutuo concesso; 3) la mancanza di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, in mancanza di elementi concreti forniti dai ricorrenti e dal Gestore della Crisi, essendo peraltro – secondo l'opponente- anche l'ipotesi "pessimistica" del gestore della crisi circa la vendita del bene immobile al terzo tentativo, per un importo, depurato di tutti i costi della procedura, di euro 80.109,00, sicuramente più vantaggiosa in termini finanziari di una rateizzazione in 15 anni senza interessi,

OSSERVA:**A) in ordine alla ammissibilità del piano**

Trattandosi di soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869) – come rilevato dal dott. Civita (cfr. pag. 3 della relazione definitiva del 26.3.2021) - è ammissibile (ex art. 6 e 7 della legge n.3/2012) la proposta formulata da Dell'Aquila Giovanni e Dagostino Nicoletta dal punto di vista soggettivo.

Il ricorso, inoltre, è ammissibile anche se proposto congiuntamente dai due coniugi Dell'Aquila Giovanni e Dagostino Nicoletta, posto che il sovraindebitamento (determinato inizialmente dalla stipula del mutuo ipotecario sottoscritto nel Dicembre 2011, finalizzato all'acquisto della "prima casa", come si rileva dalla relazione del dott. Civita) ha origine comune.

Invero, come affermato da una parte della giurisprudenza di merito in modo condivisibile sotto il vigore della originaria formulazione della legge 3/2012, risulta del tutto ragionevole consentire ai coniugi di affrontare congiuntamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune, mostrandosi incongruo, oltre che più complicato e costoso, che ciascuno fronteggi su binari paralleli quel medesimo squilibrio.

La legge n. 3 del 2012 nasce, nel solco dell'esperienza degli altri paesi dell'Unione, per dar rimedio al quadro reale delle famiglie sovraindebitate e la mancata espressa previsione non ostacola un'interpretazione estensiva del concetto di "debitore" di cui all'art.6 financo a comprendere i componenti della "famiglia" che versano nella situazione rappresentata dalla norma.

Poiché il filtro selettivo - enucleato dal primo comma dell'art.6 - consiste nella non assoggettabilità alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati gli enti pure lato sensu collettivi, quindi le "famiglie", in quanto i relativi componenti corrispondano alla qualifica di debitori civili sovraindebitati (cfr. in tal senso Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Rilievo decisivo assume, comunque, in tal senso, il fatto che l'art. 7-bis della legge n.3/2012, come introdotto dall'art. 4-ter della legge n. 176 del 18 Dicembre 2020 (di conversione del decreto legge n. 137/2020), applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti (come nel caso di specie) al momento della relativa entrata in vigore (come previsto espressamente dal comma 2 del detto art. 4-ter), preveda: "1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli



affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76....".

E' inoltre ammissibile il piano del consumatore proposto anche se si basa anche sulla c.d. finanza esterna (l'apporto delle due figlie Dell'Aquila Sabina (convivente con gli istanti), avente reddito da lavoro (a tempo determinato) di euro 600,00 mensili e Dell'Aquila Gemma, come ritenuto in modo condivisibile in giurisprudenza (cfr. Trib. Rimini, 8.12.2020, in *www.ilcaso.it*);

Quanto alla durata del piano (15 anni), va detto quanto segue.

A fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance" e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in *Pluris/Cedam*, 2021).

E, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste.

Non è ostativa, inoltre, ad avviso di questo giudicante, alla omologazione del piano, la falciatura (nella misura del 30%) del credito ipotecario della opponente Banca Intesa s.p.a., posto che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016, in *Pluris/Cedam*, 2021).

B) In ordine alla meritevolezza del piano.



Nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione degli istanti se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumevano contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Ceclam*, 2021).

Il Gestore della Crisi, dott. Civita, ha, infatti, rilevato (cfr. pgg. 4 e ss. della relazione del 26.3.2021) che i coniugi Dell'Aquila e Dagostino non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, avendo contratto il mutuo ipotecario per la prima casa, nel 2011, quando il Dell'Aquila disponeva di un reddito da lavoro dipendente di circa euro 1.500,00, non riuscendo poi a far fronte ai propri impegni finanziari con costanza e puntualità a seguito della perdita del posto di lavoro (licenziamento) nel Maggio 2013.

Sul punto va detto, invero, quanto segue.

Poiché la proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, l'art. 12-bis, comma 3, l.n. 3 del 2012 – nella formulazione precedente alle modifiche operate dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176- prevedeva: *"...il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità."*

Dunque il giudice poteva omologare detta proposta solo quando escludeva:

- che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Si trattava del cosiddetto giudizio sulla "meritevolezza" del debitore, da condursi anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che doveva appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr. art. 9, comma 3-bis: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni).

In generale, secondo quanto sostenuto in giurisprudenza sotto il vigore dell'originaria formulazione della legge 3/2012, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli era il soggetto che:

a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, aveva ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;

b) aveva mostrato sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe stato, ad esempio, se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, a nulla rilevando in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

In definitiva, in base a questa impostazione, il debitore poteva accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si fosse verificato, sarebbe dovuto



essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (cfr. in tal senso Trib. Udine, Sez. II, 04-01-2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Dunque il giudice, prima di omologare il piano, avrebbe dovuto escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Così si sarebbe potuto esprimere positivamente il giudizio di meritevolezza ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si fosse collegato ad una incapacità di rimborso dell'esposizione debitoria a sua volta connessa all'imprevisto "familiare", quali potevano ritenersi, ad esempio, la malattia sopraggiunta e – come nel caso di specie – il licenziamento (cfr. Tribunale Mantova Sez. fall., 08-04-2018 cit.), o anche quando si collegasse alla necessità di far fronte a primarie esigenze personali o familiari (cfr. Trib. Avellino 23.12.2019, in *www.ilcaso.it*).

A ciò va aggiunto che, sempre secondo una condivisibile impostazione seguita in giurisprudenza sotto il vigore della l.3/2012, nell'originaria formulazione, l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento poteva essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore, posto che il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell'art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012 non poteva prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio (cfr. Tribunale Bari, 08 Luglio 2020, in *www.ilcaso.it*).

In altri termini, non sarebbe stata ravvisabile la colpa del consumatore laddove il soggetto finanziatore non avesse ottemperato all'obbligo imposto dall'art. 124-bis, primo comma, del T.U.B. - essendo l'unico soggetto obbligato, per professionalità ed esperienza, a farlo - ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio, ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento.

Sotto questo profilo, non si sarebbe potuto considerare colpevole del sovraindebitamento il consumatore nella misura in cui egli avesse riposto fiducia nel finanziatore stesso (cfr. Tribunale Napoli Nord, 21.12.2018, in *www.ilcaso.it*; Tribunale Vicenza, 24 Settembre 2020, in *www.ilcaso.it*).

A ciò si aggiunge che, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (ed applicabile anche alle procedure pendenti, come nel caso di specie, ai sensi del secondo comma del detto articolo 4-ter) l'art. 12-bis, co.3, l.3/2012 (come modificato) prevede semplicemente che "il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità" e che "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che, alla lett. d-ter), stabilisce che la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode".

In primo luogo emerge, dunque, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.



Tuttavia, come rilevato in giurisprudenza, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla *ratio legis* della riforma.

Viene infatti precluso *in nuce* l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori.

Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore tali da dimostrare la sua esclusiva responsabilità.

Dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano (cfr., in tali termini, Trib. Napoli Nord, 6.2.2021, in www.ilcaso.it).

In altri termini, si è così passati dall'assenza di colpa (*rectius* presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore (cfr. in tal senso Trib. Benevento, 26.1.2021, in www.ilcaso.it).

Dunque, si ribadisce, tenuto conto che, come si evince dalla dettagliata relazione dell'OCC, le cause del sovraindebitamento dei ricorrenti sono da imputare alla perdita del posto di lavoro del Dell'Aquila nel 2013, non possono ritenersi sussistenti profili di colpa grave in capo ai ricorrenti.

B) sulla fattibilità e convenienza del piano

Quanto alla fattibilità del piano, è sufficiente rilevare (cfr. pgg. 17 e ss. della relazione del 26.3.2021) che il Gestore della Crisi ha attestato, sul punto, che il piano si fonda su ipotesi realistiche ed i risultati previsti possono ritenersi ragionevolmente conseguibili, ancor più per la disponibilità delle figlie Dell'Aquila Sabina e Dell'Aquila Gemma che, dotate di proprio reddito, si rendono garanti del piano proposto.

Ciò posto, si rileva, infine, quanto segue a proposito della convenienza del piano.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

Inoltre, ai sensi dell'art. 12-bis, comma quarto, l.372012: "Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta (come nel caso di specie) la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo".

Al riguardo va detto quanto segue.

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016, cit.).



La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa passiva (cfr. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura (cfr. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021 cit.).

Ciò posto va detto che, come analiticamente ritenuto (in modo condivisibile) dal dott. Civita, nell'ambito della propria relazione (cfr. pagg. 12 del 26.3.2021; anche se, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012; cfr. Trib. Benevento, 26.1.2021 cit.):

- il valore venale degli immobili degli istanti è pari, secondo i valori OMI, ad euro 242.800,00, cui è applicabile una riduzione minima del 5% (euro 12.140);

- tenute presenti le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, sulla base dell'andamento reale del libero mercato di immobili simili e delle quotazioni OMI, il più probabile valore di mercato degli immobili (appartamento e box auto) è pari ad euro 230.660,00;

- in ambito di vendite delegate (anche in relazione a statistiche relative ad esecuzioni immobiliari presso questo Tribunale), è molto raro che queste trovino compimento già al primo tentativo di vendita ed infrequente che lo trovino al secondo, specie in caso di immobili occupati, ragion per cui, ipotizzando offerte concrete solo a seguito del terzo esperimento di vendita, si giungerebbe ad un prezzo di vendita di euro 97.309,00 circa che, decurtato dei costi (pari circa ad euro 17.200,00) della procedura esecutiva immobiliare (pendente dinanzi a questo Tribunale in relazione a tali beni, la n. 13772020 RG ES), porterebbe ad una somma realizzabile in favore della Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. non superiore ad euro 80.109,00, importo inferiore a quanto offerto (euro 91.239,26), sia pure in 15 anni, dai proponenti;

- anche assumendo a base dei tentativi di vendita il valore (euro 257.000,00) espresso dal ctu nella detta procedura esecutiva, in occasione del terzo tentativo di vendita l'offerta minima ammonterebbe ad euro 108.422,00 che, decurtata degli oneri di procedura (euro 17.200,00) porterebbe ad un ricavo netto in favore del creditore procedente (ipotecario, ossia la Banca Intesa Sanpaolo s.p.a.) pari ad euro 91.222,00, sempre inferiore alla proposta (per euro 91.239,26) in esame.

Ciò posto, una prudente previsione di vendita non può effettivamente non considerare, ad avviso di questo giudicante, almeno 2 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito.

Al contrario, con il piano del consumatore il creditore ipotecario andrebbe ragionevolmente ad essere soddisfatto in misura superiore a quella che ricaverebbe dalla vendita coattiva degli immobili e, comunque, si garantirebbe seppur in minima parte il soddisfacimento dei creditori chirografari e la conservazione dell'immobile dei ricorrenti che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

In sostanza, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario, che vedrebbe soddisfatto il proprio credito, con la falcidia del 30%, sia pure in circa 15 anni, e degli altri creditori, che, peraltro, dall'alternativa liquidatoria ragionevolmente non potrebbero ricavare



un vantaggio superiore, dato il consistente credito ipotecario e quanto dedotto dal dott. Civita circa il ragionevole prezzo di realizzo dei detti immobili) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit.).

Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto e, in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, *"Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano"*.

Non vanno regolamentate, infine, le spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016 cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Gustavo Infantini:

1. Omologa il piano del consumatore proposto il 9.4.2021 da Dell'Aquila Giovanni e Dagostino Nicoletta;
2. dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Flavio Geremia Civita, a tutti i creditori;
3. dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
4. letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, dott. Flavio Geremia Civita;
5. affida al Gestore della crisi, dott. Flavio Geremia Civita, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai proponenti, ex art. 13 della legge n.3/2012.
6. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al Gestore della crisi, dott. Flavio Geremia Civita.

Trani, 22.7.2021

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini

